



fondo
sociale europeo

Il processo di Gestione della Formazione riferita ai Corsi riconosciuti

Torino, 26-27 marzo 2018

Ore 9.30 - 13.30

Sala Magenta

Antonella Bertarello



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Legge 63/1995 **Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale**

Art. 9. (Competenze delle Province)

C. 2. **Le Province riconoscono i corsi di cui all'articolo 14**, esercitano la vigilanza su essi, nominano le Commissioni d'esame e provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione.

Art. 14 (Corsi riconosciuti)

1. I corsi realizzati da soggetti diversi dalle Agenzie formative di cui all'articolo 11 possono essere riconosciuti purché conformi alla programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
 - a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti;
 - b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
 - c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2;
 - d) **indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;** e) accettare il controllo della **Provincia** che può effettuarsi anche mediante ispezione.
2. Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza del riconoscimento.

L.R. 23/2015

Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 5 (Funzioni della Città metropolitana)

c. 3 Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:


a) in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della [legge regionale 13 aprile 1995, n. 63](#) (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della [l.r. 44/2000](#) ;

Art. 8 (Funzioni riallocate in capo alla Regione)

c. 5. Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, **formazione professionale** e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell'ambito degli organismi di concertazione vigenti.

Dati

Nel 2017 sono stati presentati in totale 1046 corsi riconosciuti:
 il 7,7% è in stato 10-PREVENTIVO,
 l'1,2% è in stato BOCCIATO,
 il 59% è in stato 18-FINE ISTRUTTORIA,
 il 16,4% è in stato 30-ATTIVITÀ INIZIATA,
 il 15,1% è in stato 35-ATTIVITÀ A FINE CORSO



Semplificare e migliorare il sistema

Atti regionali che introducono i nuovi aspetti:

D.G.R. n. 20-4576 del 16.01.2017 di
approvazione della Direttiva Corsi
Riconosciuti

D.D. n. 156 del 05.03.2018 di approvazione
delle Linee Guida tecniche sulla
presentazione e gestione delle attività

- Adozione di un sistema a **CATALOGO** per avviare i corsi attraverso il sistema delle edizioni, tranne in alcuni casi
- **NUCLEO DI VALUTAZIONE MENSILE** 60 gg per la valutazione dal ricevimento della domanda completa
- **NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE** già impiegate per la gestione della direttiva FCI

Cosa ricordare, punti di attenzione:

- ACCREDITAMENTO (corsi sino a 599 ore macro C, se superiori macro B)
- PRESENTAZIONE: a Regione e o C.M.To. (Ex Provincia di Torino e città) solo con Pec e procedura informatizzata
- NUMERO MINIMO ALLIEVI (12 max 25) salvo deroghe
- LOCALI e ATTREZZATURE adeguati numericamente – limite alle sedi occasionali
- IMPIEGO obbligatorio di tutti gli applicativi informatici messi a disposizione per tracciare e gestire le attività
- COMPILAZIONE FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO RIPORTANTE I DATI DEL CORSO da far sottoscrivere agli allievi